


brennero 43
122 TRENTO
t. 0461/983367
c. 0461/983875
o@bettieviali.eu
P. e Partita IVA:
344510225



STUDIO DI INGEGNERIA
BETTI & VIALI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI PIEVE TESINO

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
IDROELETTRICO SUL TORRENTE GRIGNO – TRATTO
INTERMEDIO – C/13749

E.R.T.1.4

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO OPERE ELETTROMECCANICHE



TRENTO, lì Marzo 2026

IL PROGETTISTA
dott. ing. Vittorino Betti

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTO IDROELETTRICO AD ACQUA FLUENTE SUL TORRENTE GRIGNO

**(rif. Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche n.
236 di data 27/11/2020)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA

INDICE

CAPO 1.	NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 1.	PREMESSA	5
ART. 2.	OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 3.	AMMONTARE DELL'APPALTO	7
ART. 4.	MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 5.	CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI	8
ART. 6.	REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO	9
ART. 7.	MODALITÀ DI APPALTO.....	9
CAPO 2.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.....	10
ART. 8.	PREMESSA	10
ART. 9.	PREZZO	10
ART. 10.	RENDIMENTO E POTENZA MINIMI GARANTITI	11
ART. 11.	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	13
ART. 12.	QUALITÀ DELL'OFFERTA TECNICA.....	14
ART. 13.	OFFERTA RELATIVA AI TEMPI	15
ART. 14.	DURATA DELLA GARANZIA.....	16
CAPO 3.	DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	18
ART. 15.	OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI.....	18
ART. 16.	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	19
ART. 17.	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI.....	21
ART. 18.	ACCESSO AL CANTIERE	22
ART. 19.	FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	22
ART. 20.	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE.....	23
CAPO 4.	TERMINI PER L'ESECUZIONE	24
ART. 21.	CONSEGNA DEI LAVORI. SOSPENSIONI E RIPRESE.....	24
ART. 22.	PROROGHE.....	25
ART. 23.	TERMINI PER L'ESECUZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	27
ART. 24.	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	28
ART. 25.	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI D'ESECUZIONE.....	29
ART. 26.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	30
CAPO 5.	PENALI.....	31
ART. 27.	PENALI PER MANCATO RISPETTO DEL RENDIMENTO MINIMO CONVENZIONALE DICHIARATO IN SEDE DI GARA.....	31
ART. 28.	PENALI PER MANCATO RISPETTO DEL MINIMO VALORE DI POTENZA MASSIMA COMPLESSIVA DICHIARATA.....	31
ART. 29.	PENALI PER MANCATO RISPETTO DEL TEMPO PER PREDISPOSIZIONE LAYOUT DEFINITIVO.....	32
ART. 30.	PENALI PER MANCATO RISPETTO DEL VINCOLO PER L'APPONTAMENTO DELLA FORNITURA IN OFFICINA.....	32

ART. 31.	PENALI PER IL MANCATO RISPETTO DEL TEMPO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO	32
CAPO 6.	DISCIPLINA ECONOMICA.....	32
ART. 32.	MODALITA' DI PAGAMENTO	32
ART. 33.	PAGAMENTO A SALDO	34
ART. 34.	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	35
ART. 35.	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....	36
ART. 36.	REVISIONE PREZZI	36
ART. 37.	CESSIONE DEL CONTRATTO	36
ART. 38.	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO	36
CAPO 7.	CAUZIONI E GARANZIE	37
ART. 39.	CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA.....	37
CAPO 8.	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	39
ART. 40.	SUBAPPALTO	39
ART. 41.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	42
ART. 42.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	42
CAPO 9.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	43
ART. 43.	NORME DI SICUREZZA GENERALE	43
ART. 44.	PIANI DI SICUREZZA	43
ART. 45.	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	44
ART. 46.	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANO DI SICUREZZA.....	44
CAPO 10.	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	45
ART. 47.	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	45
ART. 48.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	48
CAPO 11.	PROVE E COLLAUDI.....	49
CAPO 12.	CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	50
ART. 49.	ACCORDO BONARIO	50
ART. 50.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	51
ART. 51.	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	51
ART. 52.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	53
CAPO 13.	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	55
ART. 53.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	55
ART. 54.	TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	55
ART. 55.	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	56

PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1. NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1. PREMESSA

Il presente capitolato speciale d'appalto è parte integrante degli elaborati che la Società Costabrunella s.r.l. intende porre a base di gara d'appalto a corpo per la fornitura e posa delle opere elettromeccaniche relative ad una centrale idroelettrica ad acqua fluente, nel comune di Pieve Tesino in Provincia di Trento, come meglio precisato al successivo art. 2. Le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto fanno parte integrante del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario dell'appalto.

Trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

- La fornitura al committente, entro il numero massimo di giorni 60 dalla stipula del contratto offerto in fase di gara, del layout definitivo della centrale e dell'opera di presa, riportante gli ingombri e le sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere civili. Il layout definitivo di impianto come sopra definito dovrà consentire al committente o ai soggetti dallo stesso incaricati di sviluppare il progetto esecutivo delle opere civili;
- La fornitura e posa della carpenteria idraulica all'opera di presa che comprende la griglia di presa, tutte le paratoie e gargami ad azionamento elettromeccanico ed due sgrigliatori comprensivi di nastro trasportatore e container, nonché il sistema di valvole per il rilascio dell'integrazione al Deflusso Minimo Vitale;
- La fornitura e posa del sistema di protezione testa condotta, consistente in tubazione di partenza DN900 in acciaio zincato a caldo, valvola di sicurezza, palmola, giunto di smontaggio e tubo di areazione, giunto/collare o flangia di collegamento con la tubazione in PRFV;
- Fornitura e posa di tutti i cavi di segnale, di potenza (4x16 mm²) ed accessori necessari per la gestione ed il controllo all'opera di presa compresi i cavi di segnale ed alimentazione tra l'edificio centrale ed il quadro di gestione interno all'opera di presa; Sonde, sensori o misuratori all'opera di presa: finecorsa e rilevatori di posizione delle paratoie; sonde di

livello piezoresistive, sensore di allagamento, misuratori di portata ad ultrasuoni da installarsi uno nella cameretta poco a valle dell'opera di presa;

- Fornitura e posa della condotta in ingresso all'edificio centrale in acciaio zincato DN 900 comprensiva del giunto/collare o flangia di collegamento con la tubazione in PRFV della condotta;
- La fornitura e posa di un gruppo costituito da valvola di macchina, turbina Pelton a cinque getti ad asse verticale e generatore sincrono ciascuno di potenza nominale pari a 1.600 kVA, come da parte tecnica del capitolato;
- una centralina oleodinamica atta alla gestione automatica dell'impianto e i relativi circuiti, compresi i gruppi di pompaggio, come da parte tecnica del capitolato;
- un trasformatore di macchina ad olio da 1.600 kVA ed un trasformatore S.A. da 50 kVA come da parte tecnica del capitolato;
- quadri elettrici di media tensione, di bassa tensione, per i servizi ausiliari e per il comando e controllo della centrale, come da parte tecnica del capitolato;
- sistema di gestione con trasformatore e quant'altro occorrente presso l'opera di presa per garantire il funzionamento in automatico dell'impianto;
- il sistema di governo automatico dell'impianto;
- gli impianti in bassa tensione all'edificio centrale ed all'opera di presa costituiti dall'impianto di illuminazione, dall'impianto antincendio, dall'impianto antintrusione e dall'impianto di terra;
- il sistema di regolazione, automazione, telegestione e telecontrollo dell'impianto, compresa la fornitura di un PC dedicato in centrale e la possibilità di accesso differenziato come da parte tecnica del capitolato;
- il carroponete meccanico per l'edificio centrale; per movimentazione in locale turbine
- fornitura e posa in opera di n. 2 sgrigliatori in acciaio inox con sezione antincastro, catene a maglie di traino con pettini in acciaio inox, motoriduttore elettrico di traino, completi ciascuno di griglia filtrante dimensioni indicative 2,30x2,00, lamiera di tamponamento superiore, canaletta e pompa di lavaggio;
- fornitura e posa in opera di griglia in alveo, di dimensioni indicative 6+6 m, con profilo fluidodinamico antincastro, fessure di passaggio circa 40 mm, tondo superiore con diametro 30 mm e rinforzo metallico inferiore, completa di telaio di base, suddivisa in elementi bullonati al telaio di base;
- fornitura e posa in opera del sistema di valvole per il rilascio dell'integrazione al Deflusso Minimo Vitale come rappresentato negli elaborati di progetto;
- l'allacciamento alla rete M.T.;
- le operazioni di messa in esercizio dell'impianto comprensive di un periodo di prova prima del collaudo di 4 mesi;

- le prove e collaudi necessari e meglio precisati nel seguito, compresa la prova di rendimento per ciascuno dei due gruppi;
- tutta l'ingegneria costruttiva e di dettaglio necessaria per effettuare le forniture sopra elencate;
- la fornitura, al termine dei lavori, dei disegni as built dell'impianto e dei manuali d'uso e manutenzione di tutte le forniture effettuate in lingua italiana;
- ogni altra fornitura o prestazione non elencata ma necessaria per il corretto funzionamento dell'impianto, compresi, a titolo esemplificativo, staffature, raccordi elettrici, idraulici e meccanici, ecc..

ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dell'appalto ammonta alla somma di Euro 1.070.000,00 (diconsi Euro unmilionesettantamila/00) come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

	<i>Euro</i>
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	1.050.000,00
Costi della sicurezza	20.000,00
TOTALE	1.070.000,00

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, stimati in Euro 20.000,00 (diconsi Euro ventimila/00), somma che non è soggetta a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 1.050.000,00 (diconsi Euro unmilionecequantamila/00)

a) CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria OG9 (Impianti Produzione Energia Elettrica) per Euro 1.230.000,00 (diconsi Euro unmilione duecentocinquantamila/00), di cui:

Euro 20.000,00 (diconsi Euro ventimila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Euro 1.050.000,00 (diconsi Euro unmilionecequantamila/00) per lavorazioni soggette a ribasso.

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO:

(art. 30, comma 1, lett. c), D.P.R. 34/2000)

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

3. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

ART. 4. MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e dell'articolo 45, comma 6, del regolamento generale.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Qualora l'amministrazione appaltante richiedesse lavori e/o forniture non comprese in appalto, il prezzario di riferimento è l'elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento edizione 2026. Qualora i lavori e/o le forniture non previste in contratto e richieste dall'ente appaltante non fossero riconducibili al sopra citato prezzario si ricorrerà alla formalizzazione di nuovi prezzi secondo quanto previsto dalla normativa relativa ai lavori pubblici.
4. Le eventuali richieste di nuovi lavori e/o forniture da parte dell'ente appaltante dovranno tassativamente essere formulate per iscritto dal direttore dei lavori e viste per approvazione dal responsabile del procedimento. L'appaltatore non potrà in alcun caso pretendere che gli vengano compensati presunti maggiori lavori e/o forniture se non ordinate per iscritto come sopra.

ART. 5. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente: «OG9» - "Impianti Produzione Energia Elettrica."
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
3. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000.

ART. 6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO

I requisiti di carattere generale per la partecipazione all'appalto sono quelli elencati all'art. 38 del decreto legislativo 163/2006.

Per quanto riguarda i requisiti speciali, si rimanda al bando di gara.

ART. 7. MODALITÀ DI APPALTO

L'appalto verrà assegnato mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa come meglio precisato nel capitolo "criteri di valutazione dell'offerta".

CAPO 2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 8. PREMESSA

Le offerte presentate nei tempi e con le modalità indicate dal bando di gara verranno valutate in base ai seguenti criteri, salvo diverse prescrizioni del bando di gara che, in caso di contrasto fra i due documenti, ha valore prevalente.

• prezzo:	35%
• rendimento medio ponderato convenzionale η_B :	35%
• completezza della documentazione tecnica:	10%
• qualità dell'offerta tecnica:	10%
• tempo per la consegna del layout definitivo:	2,5%
• tempo fra op. civili pronte e messa in esercizio:	2,5%
• maggior durata della garanzia:	5%

ART. 9. PREZZO

Ciascun concorrente dovrà presentare, con le modalità formali previste dal bando di gara, un'offerta economica contenente almeno le seguenti voci, oltre a tutte le altre che il concorrente riterrà di evidenziare, relativo a fornitura e posa in opera:

- opera di presa: carpenteria idraulica: paratoie e gargami, sgrigliatori nastro trasportatore container, valvolame
- opera di presa: materiale idraulico per camera valvole
- opera di presa: sonde, sensori e cavi tra edificio centrale ed opera di presa
- edificio centrale: condotte in ingresso edificio centrale e valvole di macchina
- edificio centrale: turbina Pelton 5 getti completa di regolatore oleodinamico
- edificio centrale: generatore sincrono
- edificio centrale: trasformatore di macchina e trasformatore s.a.
- edificio centrale: quadri di media tensione
- impianti in bassa tensione all'edificio centrale ed all'opera di presa
- sistema di automazione, regolazione, servizi ausiliari visualizzazione e telecontrollo
- carroponte manuale P =16 ton
- montaggi

Ciascuno degli oggetti quotati nell'offerta economica dovrà trovare esaustiva descrizione tecnica nell'offerta tecnica di cui al successivo paragrafo. L'offerta economica si concluderà con l'offerta di un prezzo complessivo onnicomprensivo a corpo.

Detto P_i il prezzo complessivo onnicomprensivo a corpo offerto dall'i-esimo concorrente, detto P_{\min} il prezzo minimo offerto, detto P_{\max} il prezzo massimo offerto, il punteggio p_i assegnato all'i-esimo concorrente sarà dato dalla formula:

$$p_i = 35 \times (P_{\max} - P_i) / (P_{\max} - P_{\min})$$

ART. 10. RENDIMENTO E POTENZA MINIMI GARANTITI

L'appaltatore dovrà dichiarare in sede di gara i rendimenti e le potenze misurate ai morsetti del generatore ai seguenti differenti valori di salto e portata completando la seguente tabella:

(Q_i/Q_{\max})	Q_i	$H_{\text{eff},i} (*)$	η_i	P_i
[%]	[l/s]	[m]	[-]	[kVA]
20	200,0	159.32		
40	400,0	158.85		
60	600,0	158.14		
80	800,0	157.19		
100	1000,0	156.01		

Il rendimento e la potenza dichiarati sono intesi per ciascun singolo gruppo turbina-generatore.

(*) Qualora in sede di verifica dei rendimenti i salti netti alle portate di prova della potenza di ciascun gruppo risultassero diversi da quelli sopra esposti, ad esempio per perdite di carico lungo la condotta forzata maggiori o minori di quanto stimato nel progetto, di ciò si terrà conto correggendo linearmente i valori di potenza riscontrati per riportarli a quelli corrispondenti ai salti netti sopra indicati.

Ai fini del criterio di valutazione dell'offerta l'Appaltatore, sulla base dei dati sopra dichiarati, dovrà indicare il valore del rendimento medio ponderato convenzionale η_B calcolato secondo la seguente formula:

$$\eta_B = 0.05 \cdot \eta_{20} + 0.15 \cdot \eta_{45} + 0.20 \cdot \eta_{70} + 0.25 \cdot \eta_{85} + 0.35 \cdot \eta_{100} - \sum_{j=1}^5 \text{err}, j$$

Il rendimento medio ponderale convenzionale minimo η_B richiesto è di 0.820 al netto degli errori strumentali di misura riferiti alla classe di precisione dello strumento. Il rendimento sarà calcolato convenzionalmente con $\cos\varphi=1$.

I valori di rendimento di ogni singolo gruppo turbina-generatore verranno individuati, a montaggi ultimati, mediante prove di rendimento da effettuarsi, dove non altrimenti specificato, in accordo alle norme UNI 10242 a carico della ditta aggiudicataria dell'appalto alla presenza della direzione lavori. Il rendimento ponderale i-esimo sarà determinato con la seguente formula:

$$\eta_i = (\sqrt{3} \cdot V_i \cdot I_i \cdot 1) / (Q_i \cdot H_{eff,i})$$

sulla base della misura della:

- $H_{eff,i}$: pressione in condotta a monte della turbina, alle diverse condizioni di carico, rilevata mediante trasduttore di pressione;
- Q_i : portata in condotta, misurata con il misuratore di portata ad ultrasuoni del tipo MTT clamp-on a due corde foniche bagnate installato lungo la condotta poco a monte dell'edificio centrale. Qualora l'Appaltatore decida di utilizzare altro sistema di misura più preciso dovrà dichiararlo in sede di offerta indicando l'errore strumentale.
- $P_i = (\sqrt{3} \cdot V_i \cdot I_i \cdot 1)$: potenza resa ai morsetti dell'alternatore alle diverse condizioni di carico rilevata con Wattmetro inserito a mezzo di trasformatori di corrente e trasformatori di tensione con $\cos\varphi=1$;

$\sum err,j$: sommatoria degli errori degli strumenti di misura utilizzati per verificare il rendimento medio ponderale η_B . Convenzionalmente per il calcolo si utilizzano gli errori strumentali riferiti alla classe di precisione dei singoli strumenti di misura (sul fondo scala) che dovranno essere dichiarati in numero e tipo e documentati dal concorrente in sede di gara con schede tecniche del costruttore. (elemento di valutazione) Per ogni misura si considererà l'errore riferito ad un solo misuratore per tipo:

$$\sum err,j = err,1 + err,2 + err,3 + err,4 + err,5$$

- err,1: errore strumentale riferito alla classe di precisione di n°1 trasduttore di pressione;
- err,2: errore strumentale riferito alla classe di precisione del misuratore di portata ad ultrasuoni del tipo MTT clamp-on a due corde foniche bagnate installato lungo la condotta poco a monte dell'edificio centrale. Qualora l'Appaltatore decida di utilizzare altro sistema di misura più preciso dovrà dichiararlo in sede di offerta indicandone comunque l'errore strumentale;
- err,3: errore strumentale riferito alla classe di precisione di un trasformatore di corrente;
- err,4: errore strumentale riferito alla classe di precisione di un trasformatore di tensione;

- err,5: errore strumentale riferito alla classe di precisione di un wattmetro;

ESEMPIO:

- err,1 dichiarato 0,4%
- err,2 dichiarato 0,8%
- err,3 dichiarato 0,2%
- err,4 dichiarato 0,2%
- err,4 dichiarato 0,1%

$$\sum err,j = 0,004 + 0,008 + 0,002 + 0,002 + 0,001 = 0,017 = 1,70\%$$

Detto $\eta_{B \max}$ il rendimento convenzionale massimo fra quelli offerti, le offerte dei concorrenti che dichiarano un rendimento medio ponderato convenzionale di valore inferiore a $0,85 \times \eta_{B \max}$ verranno scartate.

Il punteggio pe_{\max} assegnato al concorrente che avrà dichiarato il rendimento maggiore sarà pari a 35. Il punteggio pe_{\min} assegnato al concorrente che avrà dichiarato il rendimento minore fra quelli rimasti in gara sarà pari a 0.

Il punteggio da assegnare a tutti gli altri concorrenti sarà dato dalla formula:

$$pe_i = 35 \times (\eta_{B i} - \eta_{B \min}) / (\eta_{B \max} - \eta_{B \min})$$

Qualora tutti i concorrenti presentassero lo stesso valore di rendimento (formula sopra riportata inapplicabile), si stabilisce convenzionalmente che il punteggio assegnato a ciascun concorrente sarà pari a zero.

I valori di rendimento di ogni singola macchina per ogni singola portata verranno individuati, a montaggi ultimati, mediante le prove di rendimento a carico della ditta aggiudicataria dell'appalto alla presenza della direzione lavori.

ART. 11. COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Unitamente all'offerta ogni concorrente dovrà trasmettere una adeguata descrizione tecnica della fornitura oggetto dell'appalto. La documentazione che dovrà essere prodotta consiste nei seguenti allegati:

1. Relazioni esplicative.
2. Disegni tecnici costruttivi:
 - a. carpenteria idraulica all'opera di presa;
 - b. sistema di protezione testa condotta;
 - c. condotta in ingresso all'edificio centrale (collettore, curve, corniere, e saldature);
 - d. cassa turbina, iniettori, girante;

3. Lista materiali:

- a. carpenteria idraulica all'opera di presa;
- b. sistema di protezione testa condotta;
- c. condotta in ingresso all'edificio centrale (collettore, curve, corniere, e saldature);
- d. cassa turbina, iniettori, girante;
- e. generatori;
- f. trasformatori;
- g. circuiti di raffreddamento;
- h. quadri M.T.;
- i. quadri B.T.;
- j. impianto B.T. (illuminazione, FM, antincendio, antintrusione, climatizzazione);
- k. impianto di regolazione ed automazione;
- l. carroponte elettrico;

4. Sistema di misura del rendimento Vd. art.10.

La commissione giudicatrice valuterà la completezza della documentazione sopra riportata e assegnerà a proprio insindacabile giudizio un punteggio massimo pari a 10 punti così suddiviso:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Relazioni esplicative: | max 2 punti; |
| - Disegni tecnici costruttivi: | max 6 punti; |
| - Lista materiali: | max 2 punti; |

ART. 12. QUALITÀ DELL'OFFERTA TECNICA

La qualità dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente verrà desunta dalla relazione tecnica di offerta e relativi allegati e valutata in funzione di:

- | | |
|---|----------|
| • Attuatori spine esterne | 0 punti; |
| • Attuatori spine interni | 7 punti; |
| • Gargami lenti e aste filettate di manovra paratoie non acciaio inox | 0 punti; |
| • Gargami lenti e aste filettate di manovra paratoie in acciaio inox | 3 punti; |

La commissione giudicatrice valuterà i parametri sopra riportati in base a propri insindacabili criteri tecnici, riportando le considerazioni tecniche che hanno portato ad assegnare i punteggi in appositi verbali.

ART. 13. OFFERTA RELATIVA AI TEMPI

L'iter complessivo di realizzazione dell'impianto si articola in attività temporalmente interconnesse facenti capo ad appalti diversi. In particolare l'appaltatore delle opere elettromeccaniche dovrà fornire, prima di tutto, il layout definitivo della centrale e dell'opera di presa, comprendente l'indicazione delle sollecitazioni statiche e dinamiche, nonché gli ingombri.

Sulla base di tale layout definitivo l'ente appaltante perfezionerà il progetto esecutivo delle opere civili e appalterà le stesse.

Al termine della costruzione delle opere civili (appalto diverso da quello oggetto del presente capitolato) l'appaltatore delle opere elettromeccaniche effettuerà i montaggi e la messa in esercizio dell'impianto.

Il tempo stimato per appalto ed esecuzione delle opere civili è stato **stimato in undici mesi salvo sospensioni dovute a periodi stagionali sfavorevoli**.

Ne consegue che, ai fini dell'entrata in esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, risultano critici i tempi impiegati dall'appaltatore delle opere elettromeccaniche per la stesura del **layout definitivo** e quelli per i **montaggi e messa in esercizio**. Per questo motivo i punteggi relativi ai tempi sono riferiti alle due voci suddette.

I tempi di approntamento delle opere in officina non risultano critici, e quindi non sono oggetto di assegnazione di punteggi, ma il concorrente deve impegnarsi ad eseguire le opere in officina entro **300 giorni naturali e consecutivi** dalla data di consegna dei lavori.

Per quanto sopra ciascun concorrente dovrà presentare, con le modalità formali previste dal bando di gara, un'offerta relativa alla tempistica di esecuzione del lavoro così strutturata:

- t1: tempo per la consegna del lay-out definitivo (giorni). (Tempo massimo ammesso: 60 giorni)
- t2: tempo fra “opere civili pronte e messa in esercizio” (giorni) (Tempo massimo ammesso 120 giorni)

➤ T1: è il tempo per la consegna del layout definitivo è il tempo, in giorni, fra la data della consegna, anche qualora effettuata sotto le riserve di legge in via di urgenza, e la data di consegna ufficiale del layout definitivo all'ente appaltante nella persona del Responsabile del Procedimento; qualora T1 fosse maggiore a 60 giorno, l'offerta sarà esclusa.

➤ T2: è il tempo fra “opere civili pronte e la messa in esercizio”, in giorni, intercorrente fra la data di comunicazione ufficiale, da parte dell'ente appaltante nella persona del Responsabile del Procedimento, che le opere civili sono ad una fase di avanzamento tale da consentire tutte le operazioni di montaggio e messa in esercizio dell'impianto e la data di entrata in esercizio dell'impianto (primo parallelo) ; qualora T2 fosse maggiore a 120 giorni, l'offerta sarà esclusa.

Definizioni:

$T_{1,i}$ il tempo in giorni T_1 dichiarato dall' i -esimo concorrente;

$T_{1,min}$ il tempo in giorni minimo dichiarato tra i concorrenti;

$T_{1,max}$ il tempo in giorni massimo dichiarato tra i concorrenti;

$T_{2,i}$ il tempo in giorni T_2 dichiarato dall' i -esimo concorrente;

$T_{2,min}$ il tempo in giorni minimo dichiarato tra i concorrenti;

$T_{2,max}$ il tempo in giorni massimo dichiarato tra i concorrenti.

Il punteggio pt_1 assegnato al concorrente che avrà dichiarato il tempo T_1 di approntamento layout minore ($T_{1,min}$) sarà pari a 5. Il punteggio pt_1 assegnato al concorrente che avrà dichiarato il tempo T_1 maggiore ($T_{1,max}$), sarà pari a 0. Il punteggio da assegnare a tutti gli altri concorrenti sarà dato dalla formula:

$$pt_{1,i} = 5 \times (T_{1,max} - T_{1,i}) / (T_{1,max} - T_{1,min})$$

Qualora tutti i concorrenti dichiarassero lo stesso tempo T_1 , (formula sopra riportata inapplicabile), si stabilisce convenzionalmente che il punteggio assegnato a ciascun concorrente sarà pari a zero.

Analogamente : il punteggio pt_2 , assegnato al concorrente che avrà dichiarato il tempo T_2 relativo ai montaggi e alla messa in esercizio minore ($T_{2,min}$), sarà pari a 5. Il punteggio t_2 , assegnato al concorrente che avrà dichiarato il tempo T_2 maggiore ($T_{2,max}$), sarà pari a 0. Il punteggio da assegnare a tutti gli altri concorrenti sarà dato dalla formula:

$$pt_{2,i} = 5 \times (T_{2,max} - T_{2,i}) / (T_{2,max} - T_{2,min})$$

Qualora tutti i concorrenti dichiarassero lo stesso tempo T_2 , (formula sopra riportata inapplicabile), si stabilisce convenzionalmente che il punteggio assegnato a ciascun concorrente sarà pari a zero.

ART. 14. DURATA DELLA GARANZIA

L'intero oggetto dell'appalto sarà coperto da una garanzia minima di 24 mesi, o maggiore se offerta dall'appaltatore in fase di gara.

Il tempo di garanzia decorre dal certificato di collaudo dell'impianto.

Qualora il certificato di collaudo non venisse redatto entro 90 giorni dal certificato di ultimazione per cause non imputabili all'appaltatore, l'appaltatore stesso potrà, mediante comunicazione

all'ente appaltante a mezzo raccomandata, comunicare che i tempi della garanzia iniziano a decorrere 90 giorni dopo il certificato di ultimazione.

Ciascun concorrente dovrà presentare, con le modalità formali previste dal bando di gara, un'offerta relativa alla durata della garanzia, che non potrà essere inferiore a 24 mesi.

Detta G_i la durata in mesi della garanzia dichiarata dall' i -esimo concorrente, G_{\max} la durata in mesi della garanzia maggiore dichiarata tra i concorrenti, G_{\min} la durata in mesi della garanzia minore dichiarata tra i concorrenti, il punteggio da assegnare sarà dato dalla formula:

$$pg_i = 5 \times (G_i - G_{\min}) / (G_{\max} - G_{\min})$$

Qualora tutti i concorrenti presentassero la stessa durata della garanzia (formula sopra riportata inapplicabile), si stabilisce convenzionalmente che il punteggio assegnato a ciascun concorrente sarà pari a zero.

CAPO 3. DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 15. OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI

Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti per gli appalti di lavori pubblici dello Stato in quanto non derogate, nelle loro previsioni disponibili, dal contratto d'appalto e da questo Capitolato Speciale ed, in particolare, da:

- a) decreto legislativo 163/2006 (codice degli appalti) e successive modifiche e integrazioni;
- b) legge n. 2248 del 20 marzo 1865 e sue successive modificazioni;
- c) regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554;
- d) Capitolato Generale d'Appalto per i soggetti affidatari di lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 e successive modificazioni;
- e) leggi, decreti, regolamenti e circolari ministeriali emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, anche con riferimento agli enti locali territorialmente competenti;
- f) tutta la legislazione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa vigente e quella che dovesse essere emanata nel corso dei lavori;
- g) Decreto Legislativo n.81 del 2008.
- h) norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I., norme EN, norme C.E.I. e testi citati nel presente Capitolato.

Dal punto di vista tecnico, l'Impresa è obbligata anche all'osservanza, oltre che delle norme tecniche contenute nel presente capitolato, anche di tutte le norme e prescrizioni che regolano l'esecuzione dei lavori e la struttura e la statica delle opere e in particolare:

- a) i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo;
- b) di tutte le norme e prescrizioni di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di leggi dalle competenti autorità comunitarie, governative, regionali,

provinciali, comunali, da esercenti di pubblici servizi, che hanno competenza per i luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;

- c) delle norme generali concernenti l'impiego e l'esecuzione della saldatura autogena emanate dal Ministero delle Comunicazioni con decreto del 26.2.1936, integrato con la circolare in data 20.11.1939;
- d) del D.M. 12 dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni" e Circ. Min. LL.PP. 20 marzo 1986 n. 27291 "Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni";
- e) delle "Norme" della Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche, nonché impianti telefonici e telecomunicazioni senza filo.

ART. 16. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato;
- b) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- c) il piano di sicurezza e di coordinamento facente parte degli elaborati di gara;
- d) l'offerta tecnico-economica dell'appaltatore e i relativi allegati, tenendo presente che nell'offerta tecnica dell'appaltatore dovrà espressamente essere indicato, in un apposito paragrafo, quanto viene eventualmente offerto in modo difforme dalla parte tecnica del presente capitolato. In caso di difformità fra le specifiche tecniche del presente capitolato e l'offerta tecnica dell'appaltatore, se tale difformità non è stata espressamente indicata dall'appaltatore nel suddetto paragrafo della relazione tecnica di offerta si intende valida la specifica contenuta nel presente capitolato;
- e) il piano operativo di sicurezza redatto dall'appaltatore;
- f) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale.
- g) tutti gli elaborati grafici, come riportato nel seguente elenco allegati, e gli altri atti del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3:

PARTE A – RELAZIONI GENERALI

E.R.T.1.1	RELAZIONE TECNICA
E.R.T.1.2	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
E.R.T.1.3	PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
E.R.T.1.4	CAPITOLATO AMMINISTRATIVO OPERE ELETTRMECCANICHE
E.R.T.1.5	CAPITOLATO TECNICO OPERE ELETTRMECCANICHE
E.R.T.1.6	CAPITOLATO AMMINISTRATIVO OPERE CIVILI
E.R.T.1.7	CAPITOLATO TECNICO OPERE CIVILI
E.R.T.1.8	SPECIFICHE TECNICHE TUBAZIONI PRFV
E.R.T.1.9	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI
E.R.T.1.10	ELENCO PREZZI OPERE CIVILI
E.R.T.1.11	RELAZIONE GEOLOGICA
E.R.T.1.12	STUDIO DI COMPATIBILITA
E.R.T.1.13	INTEGRAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA
E.R.T.1.14	RELAZIONE DI CALCOLO EDIFICIO CENTRALE
E.R.T.1.15	RELAZIONE DI CALCOLO OPERA DI PRESA
E.R.T.1.16	PIANO DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COMUNITA LOCALI
E.R.T.1.17	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
E.R.T.1.18	FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA
E.R.T.1.19	ELENCO PREZZI UNITARI ONERI DELLA SICUREZZA
E.R.T.1.20	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA
E.R.T.1.21	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
E.R.T.1.22	ELENCO ELABORATI

PARTE B – ELABORATI GRAFICI GENERALI

E.A.1.1	COROGRAFIA
E.A.1.2	ORTOFOTO
E.A.1.3	ESTRATTO MAPPA
E.A.2.1	PLANIMETRIA RILIEVO TRATTO VALLE
E.A.2.2	PLANIMETRIA RILIEVO TRATTO MONTE
E.A.3.1	PLANIMETRIA PROGETTO TRATTO VALLE
E.A.3.2	PLANIMETRIA PROGETTO TRATTO MONTE
E.A.4.1	PROFILO CONDOTTA SEZIONI 1-122
E.A.4.2	PROFILO CONDOTTA SEZIONI 122-252
E.A.5.1	SEZIONI FORZATA 1-36
E.A.5.2	SEZIONI FORZATA 37-72
E.A.5.3	SEZIONI FORZATA 73-108
E.A.5.4	SEZIONI FORZATA 109-144
E.A.5.5	SEZIONI FORZATA 145-180
E.A.5.6	SEZIONI FORZATA 181-216
E.A.5.7	SEZIONI FORZATA 217-252
E.A.6.1	PLANIMETRIA SISTEMAZIONE STRADALE MONTE E VALLE
E.A.7.1	PROFILO TRATTO STRADALE MONTE SEZIONI 1-26
E.A.8.1	PROFILO TRATTO STRADALE VALLE SEZIONI 1-31
E.A.9.1	SEZIONI TRATTO STRADALE MONTE 1-15
E.A.9.2	SEZIONI TRATTO STRADALE MONTE 16-26
E.A.10.1	SEZIONI TRATTO STRADALE VALLE 1-18
E.A.10.2	SEZIONI TRATTO STRADALE VALLE 19-31
E.A.11.1	OPERA PRESA PLANIMETRIA PIANTA
E.A.11.2	OPERA PRESA SEZIONI
E.A.11.3	OPERA PRESA RILIEVO
E.A.12.1	EDIFICIO CENTRALE PLANIMETRIA E PROSPETTI
E.A.12.2	EDIFICIO CENTRALE PIANTA SEZIONI

E.A.12.3	EDIFICIO CENTRALE PROFILO STRADA DI ACCESSO
E.A.12.4	EDIFICIO CENTRALE SEZIONI STRADA DI ACCESSO
E.A.13.1	SCHEMA IDRAULICO
E.A.14.1	SCHEMA UNIFILARE
E.A.15.1	PARTICOLATI ATTRAVERSAMENTI
E.A.16.1	PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONI TIPO
E.A.17.1	PROFILO HECRAS
E.A.17.2	SEZIONI HECRAS
E.A.18.1	POZZETTO MISURATORE PORTATA FONDAZIONI E COPERTURA
E.A.18.2	POZZETTO MISURATORE PORTATA PARETI 1-4
E.A.19.1	OPERA DI PRESA STRUTTURALE - FONDAZIONI
E.A.19.2	OPERA DI PRESA STRUTTURALE - COPERTURA
E.A.19.3	OPERA DI PRESA STRUTTURALE - PARETI 1-7
E.A.19.4	OPERA DI PRESA STRUTTURALE - PARETI 8-15
E.A.20.1	EDIFICIO CENTRALE STRUTTURALE - FONDAZIONI
E.A.20.2	EDIFICIO CENTRALE STRUTTURALE - COPERTURA
E.A.20.3	EDIFICIO CENTRALE STRUTTURALE - PARETI 1-11
E.A.20.4	EDIFICIO CENTRALE STRUTTURALE - PARETI 12-15 E 39-40
E.A.20.5	EDIFICIO CENTRALE STRUTTURALE - PARETI 16-30
E.A.20.6	EDIFICIO CENTRALE STRUTTURALE - PARETI 31-38
E.A.21.1	IMPIANTO DI MESSA A TERRA
E.A.22.1	LAYOUT DI SICUREZZA OPERA DI PRESA
E.A.22.2	LAYOUT DI SICUREZZA EDIFICIO CENTRALE
E.A.23.1	CANTIERIZZAZIONE OPERA DI PRESA

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle citate all'articolo precedente.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico estimativo;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 17. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI

L'assunzione dell'appalto verso il corrispettivo di contratto implica, da parte dell'Impresa, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, e in particolare la natura degli accessi, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali e di tutte le previsioni tecniche ed economiche di progetto che possano avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da essa offerto sui prezzi base stabiliti dall'Amministrazione.

Pertanto nell'accettare i lavori designati in Capitolato, l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e d'accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

b) di aver verificato il progetto e di averlo ritenuto valido ed eseguibile e di farlo proprio, con l'assunzione di ogni responsabilità, restando a suo rischio ogni adattamento occorrente al raggiungimento delle prestazioni richieste dal progetto;

c) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e quindi sul corrispettivo e sul termine di esecuzione.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non siano escluse da altre norme del presente capitolato). Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte, con i più aggiornati sistemi costruttivi e nei tempi previsti.

ART. 18. ACCESSO AL CANTIERE

L'accesso al cantiere avverrà attraverso la strada comunale dal comune di Pieve Tesino per Val Malene e tramite la viabilità comunale esistente e le piste di cantiere predisposte dall'Impresa Civile.

ART. 19. FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.
3. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art.116 del D.Lgs n.163 del 2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 37, comma 13 del d.lgs. 163 del 2006, e ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle

stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ART. 20. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 4. TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 21. CONSEGNA DEI LAVORI. SOSPENSIONI E RIPRESE

Autorizzato dalla Committente, il Direttore Lavori comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche subito, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, purché vengano presentati dall'Impresa: idonea polizza R.C.T. - R.C.O. come richiesto dal presente C.S.A. e con le riserve di cui all'Art. 337 della Legge 20/3/1865 n° 2248 ribadito dall'art. 129 comma 1 del DPR 554/1999, nonché la cauzione definitiva di cui all'art. 13, Piano Operativo di Sicurezza, documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale .ai sensi del DLgs 81/08 allegato XVII), dichiarazione in merito all'organico medio annuo (dlgs 81.08 art.90) documento unico di regolarità contributiva.

Dalla data del verbale di consegna vengono computati i tempi utili per dare il lavoro finito. Tali tempistiche, derivante dall'offerta dell'impresa, saranno riportate nel verbale di consegna stesso.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto a non stipulare o risolvere il contratto, trattenendo definitivamente, a titolo di pena di recesso, la cauzione definitiva versata dall'Impresa, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell'Amministrazione appaltante si applicano le disposizioni contenute al riguardo nell'art. 129 del DPR 554/99 e nell'art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DMLLPP n. 145 del 19/04/2000.

Qualora ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Generale (D.M. 19 aprile 2000, n. 145) si procedesse alla sospensione dei lavori, si redigeranno appositi verbali a norma dell'art. 133 del Regolamento.

Detti verbali di sospensione ed i conseguenti verbali di ripresa dovranno essere trasmessi dalla Direzione Lavori all'Amministrazione entro e non oltre cinque giorni dalla data della loro redazione, così come espressamente sancito dall'art. 133 comma 3 del regolamento (DPR 554/1999).

Eventuali verbali trasmessi in date successive non avranno valore ai fini del computo del tempo utile a dare i lavori compiuti.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione delle opere, nell'esercizio delle proprie funzioni di cui all'art.92 del D.Lgs.81/2008 e s.m. può proporre al Committente la sospensione di lavorazioni e l'allontanamento dell'Impresa nel caso di gravi inosservanze alle norme di sicurezza e può, altresì, sospendere autonomamente singole lavorazioni o tutte le attività in caso di pericolo grave od immediato.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per consentire l'occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l'Amministrazione potrà attivare l'ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalità dell'art. 130 del DPR 554/99. L'occupazione delle aree è finalizzata all'attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all'effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.

ART. 22. PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo precedente, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione riportato nel verbale di consegna.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di ultimazione, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa

formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

7. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

ART. 23. TERMINI PER L'ESECUZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

I termini che l'appaltatore dovrà rispettare sono i seguenti:

- termine per la consegna del layout definitivo: è il tempo in giorni naturali e consecutivi, fra la data della consegna, anche qualora effettuata sotto le riserve di legge in via di urgenza, e la data di consegna ufficiale del layout definitivo all'ente appaltante nella persona del Responsabile del Procedimento. Il suddetto tempo deve essere dichiarato in sede di gara dall'Appaltatore. (Tempo massimo ammesso: 60 giorni);
- termine per la prima messa in esercizio dell'impianto: è il tempo in giorni naturali e consecutivi fra la "conclusione delle opere civili" e la "messa in esercizio". La "conclusione delle opere civili" è la data di comunicazione ufficiale, da parte dell'ente appaltante nella persona del Responsabile del Procedimento, che le opere civili sono ad una fase di avanzamento tale da consentire tutte le operazioni di montaggio e messa in esercizio dell'impianto. La "messa in esercizio" è la data di entrata in esercizio dell'impianto (primo parallelo). Il suddetto tempo deve essere dichiarato in sede di gara dall'Appaltatore. (Tempo massimo ammesso: 120 giorni);
- termine per dare l'impianto perfettamente funzionante al fine di consentire le operazioni di collaudo: è il tempo in giorni naturali e consecutivi fra la data di entrata in esercizio dell'impianto (primo parallelo) e la conclusione del periodo di prova che l'appaltatore dispone al fine delle operazioni di regolazione ed ottimizzazione dell'impianto. Tempo massimo ammesso: 120 giorni. Al termine del periodo di prova, a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori redigerà, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione;
- termine di approntamento della prima fornitura: entro 90 giorni dalla data del verbale di consegna l'Appaltatore deve approntare i seguenti materiali in officina ed essere disponibile per i montaggi di: materiale e carpenteria idraulica per l'opera di presa, condotte in ingresso all'edificio centrale, impianto di terra per opera di presa ed edificio centrale. Inoltre l'Appaltatore nel corso dei lavori, sempre in accordo con l'avanzamento delle opere civili e del crono programma dei lavori, dovrà essere disponibile per le forniture in opera di altro materiale: carroponte, basamenti da inghisare, condotte da inghisare in genere e comunque ogni altro materiale la cui posa deve essere effettuata al fine di non interferire con il programma lavori delle opere edili.
- termine di approntamento delle rimanenti forniture: entro 300 giorni dalla data del verbale di consegna l'Appaltatore deve approntare le rimanenti forniture in officina ed essere pronto per i montaggi, che avranno inizio a seguito della comunicazione ufficiale, da parte dell'ente

appaltante nella persona del Responsabile del Procedimento, che le opere civili sono ad una fase di avanzamento tale da consentire tutte le operazioni di montaggio e messa in esercizio dell'impianto.

ART. 24. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. In particolare l'Appaltatore dovrà intervenire in cantiere, in accordo con l'avanzamento delle opere civili, per la posa di: materiale e carpenteria idraulica all'opera di presa, condotta in ingresso all'edificio centrale, impianto di terra, carroponte, basamenti da inghisare, condotte da inghisare in genere e comunque ogni altro materiale la cui posa deve essere effettuata al fine di non interferire con il programma lavori delle opere edili; l'Appaltatore dovrà intervenire in cantiere in modo da ridurre al minimo le interferenze con la realizzazione delle opere civili.
3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto.
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti

- titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs 81/08 e s.m.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e parte integrante dei documenti posti a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.

ART. 25. INDEROGABILITA' DEI TERMINI D'ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe ne di sospensioni dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

ART. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al presente capitolato speciale d'appalto, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 5. PENALI

ART. 27. **PENALI PER MANCATO RISPETTO DEL RENDIMENTO MINIMO CONVENZIONALE DICHIARATO IN SEDE DI GARA**

L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prove e collaudi necessari ad accertare la completa rispondenza della fornitura alle specifiche tecniche del capitolato speciale ed al documento d'ordine finale in particolare qualora il rendimento medio ponderale convenzionale η_B misurato, arrotondato alla 3^a cifra decimale, risulti inferiore a quanto dichiarato in sede di gara, per ogni punto percentuale inferiore verrà applicata una penale pari ad euro 100.000,00.(centomila/00) (per punto in percentuale si intende il numero del rendimento risultante arrotondato alla terza cifra decimale)

ESEMPIO:

- rendimento dichiarato in sede di gara: $\eta_B=0.870$
- rendimento effettivo risultante da campagna di misura: $\eta_B=0.850824 \rightarrow \eta_B=0.851$
- penale: $(0.870 - 0.851) \times 100 \times 100.000,00 = 190.000,00$ euro

ART. 28. **PENALI PER MANCATO RISPETTO DEL MINIMO VALORE DI POTENZA MASSIMA COMPLESSIVA DICHIARATA**

L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prove e collaudi necessari ad accertare la completa rispondenza della fornitura alle specifiche tecniche del capitolato speciale ed al documento d'ordine finale in particolare qualora la potenza massima misurata, arrotondata alla 3^a cifra decimale, valutata con $Q/Q_{max}=100\%$ come indicato all'art.10 del presente capitolato, risulti inferiore a quanto dichiarato in sede di gara, per ogni kW in meno verrà applicata una penale pari ad euro 2.800 (duemilaottocento/00) da calcolarsi come nell'esempio successivo.

ESEMPIO:

- potenza massima dichiarata in sede di gara completando la tabella di cui all'art.10:

(Q/Q_{max})	Q_i	$H_{eff,i}$	η_i	P_i
[%]	[l/s]	[m]	[-]	[kVA]
100	1000,0	156.1	0.83	1269.493

- potenza massima effettiva gruppo 1 da campagna di misura: $P_1= 1223.876$ kW
- penale: $[1269.493-1223.876] \times 2.800 = 127.727,60$ euro

ART. 29. PENALI PER MANCATO RISPETTO DEL TEMPO PER PREDISPOSIZIONE LAYOUT DEFINITIVO

Per ogni giorno di ritardo nella consegna all'ente appaltante del layout definitivo di impianto rispetto al tempo dichiarato in fase di appalto verrà applicata una penale pari a 3.000 euro (tremila/00).

ART. 30. PENALI PER MANCATO RISPETTO DEL VINCOLO PER L'APPRONTAMENTO DELLA FORNITURA IN OFFICINA

Per ogni giorno di ritardo nella comunicazione all'ente appaltante della fornitura pronta in officina verrà applicata una penale pari a 3.000 euro (tremila/00).

Qualora la verifica in officina da parte della direzione lavori a seguito della suddetta comunicazione da parte dell'appaltatore desse esito negativo, la penale si calcolerà fino alla data della nuova comunicazione di fornitura pronta in officina da parte dell'appaltatore, e così via fino all'esito positivo delle verifiche in officina da parte del direttore dei lavori.

ART. 31. PENALI PER IL MANCATO RISPETTO DEL TEMPO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Per ogni giorno di ritardo nella messa in esercizio dell'impianto rispetto al tempo dichiarato in fase di appalto verrà applicata una penale pari a 3.000 euro (tremila/00).

CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 32. MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'importo complessivo a corpo del contratto verrà riconosciuto all'appaltatore secondo le seguenti modalità:

- 10% all'approvazione del layout definitivo;
- 40% a seguito del verbale di constatazione da parte del direttore lavori della fornitura pronta in officina, previa costituzione da parte dell'appaltatore di polizza fidejussoria in favore dell'ente appaltante per un importo pari al 40% del contratto, immediatamente escutibile, che l'ente appaltante restituirà contestualmente al certificato di collaudo;
- 40% alla messa in esercizio;
- saldo pari al 10% secondo le modalità di cui al. Successivo Art. 33.

2. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 2, con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
 - b) all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori;
 - c) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

ART. 33. PAGAMENTO A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 (quindici) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 2.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia per tutta la durata della garanzia e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo o dopo il maggior periodo di garanzia offerto dall'appaltatore;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 24, comma 5.

ART. 34. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 24 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

ART. 35. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 36. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 37. CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

ART. 38. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei

lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali riportate all'art. 31.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 3, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

CAPO 7. CAUZIONI E GARANZIE

ART. 39. CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria nella misura del 2% prevista dall'art. 30 della legge 109/94, a garanzia della sottoscrizione del contratto. Detta cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, mentre per gli altri concorrenti sarà svincolata appena avvenuta l'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire una cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo di contratto, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione sarà progressivamente svincolata come stabilito dalla normativa vigente. L'ammontare residuo della cauzione sarà svincolato solo dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

Analoga cauzione dovrà essere prestata ogni volta che l'appaltatore dovesse essere autorizzato ad eseguire nuovi lavori. Tutte le cauzioni vanno prestate mediante fideiussione bancaria osservando le modalità indicate nel bando di gara escutibile a prima richiesta con obbligo di pagamento entro 15 giorni e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. La cauzione definitiva dovrà essere presentata rispettando lo schema di polizza tipo prevista dal Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004.

Ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 554/99 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R) a copertura dei seguenti importi:

- per un valore di opere assicurate pari a _____ euro;
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale di _____ euro.

La polizza assicurativa dovrà essere presentata rispettando lo schema di polizza tipo prevista dal Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" coperte dall'assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente

il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 13, comma 2, della Legge e dall'art. 108 del Regolamento; la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

In ogni caso, l'Appaltatore resterà l'unico responsabile per tutti i danni che non dovessero essere coperti dalla polizza in oggetto o che dovessero essere coperti solo in parte.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'Appaltante prima dell'inizio lavori.

Con la stipulazione dell'assicurazione prescritta, l'Appaltatore non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante i lavori o nel periodo di garanzia e gratuita manutenzione; egli resta per contro obbligato a risarcire qualsiasi danno anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattuali prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che egli ritenga connesso con i lavori.

A decorrere dal certificato di collaudo e per tutto il periodo di garanzia stabilito dal contratto, la suddetta polizza dell'Appaltatore dovrà tenere indenne la Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Fermo restando quanto disposto nei precedenti commi, l'Impresa dovrà in ogni caso rispettare gli obblighi di copertura assicurativa derivanti dalla normativa vigente durante l'esecuzione dei lavori, assoggettandosi alla stipula di tutte le polizze di garanzia che dovessero essere previste.

CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 40. SUBAPPALTO

1. Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e previste dall'art. 42 della L.P. 26/93 e dell'art. 25, del relativo Regolamento di Attuazione, nonché dell'art. 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e dell'art. 141 del D.P.R. 554/1999, e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento.
2. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare ai sensi dell'articolo 118 D.Lgs. 163/2006 .
3. L'affidamento in subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta nonché nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 118 del d.lgs. 163 del 2006, producendo la seguente documentazione:

documentazione dell'Impresa aggiudicataria:

- o Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto)
- o Contratto di subappalto (o copia autentica) con indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare e con il relativo ribasso del subappaltatore, con la clausola sospensiva. Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n.81 del 2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
- o Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. con l'impresa destinataria del subappalto.
- o Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del dpr 445/2000, attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

documentazione dell'Impresa destinataria del subappalto:

- o Se impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata:
Dichiarazione , resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione.
- o Per subappalti di importo superiore ad Euro 51.645,69.= (al lordo dell'IVA):
Modello GAP
- o Per subappalti di importo inferiore ad Euro 150.000,00.=:
certificazione della Camera di Commercio (ai sensi dell'art. 34 L.P. n. 26/1993) non in bollo e di data non anteriore ai 6 mesi.
- o Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.=:

attestazione SOA (D.P.R. 34/2000).

o Per subappalti di importo superiore ad Euro 154.937,07.=:

certificazione della Camera di Commercio riportante la seguente dicitura “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.” di data non anteriore a 6 mesi al fine di consentire l’avvio delle informazioni prefettizie.

o Per subappalti di importo superiore ad Euro 1.239.495,60.= (comprensivo dell’aumento del 20% di cui all’art.3 del DPR 34/2000)

certificazione sistema di qualità

dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.

4. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all’inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell’appaltatore; l’Autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento in subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della metà.

5. L’affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’associazione subaffidataria, conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
- che l’esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.P.R. 554/99, determina, nei confronti dell’appaltatore committente, la responsabilità dell’Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell’Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;

- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

ART. 41. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 42. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
2. La Stazione appaltante procede al pagamento previa trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore che dovranno indicare, in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale, anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite, o in assenza di pagamento, in presenza di specifica liberatoria del subappaltatore.
3. In mancanza degli adempimenti di cui al comma 1, si applica l'art. 25 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg.

CAPO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 43. NORME DI SICUREZZA GENERALE

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 44. PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 45. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h) del D.Lgs. n.81 del 2008 e all'art.131 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

ART. 46. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e

previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 10. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 47. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri prescritti in altri articoli di questo Capitolato, dalle disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative contenute nelle norme richiamate sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi e gli oneri, le soggezioni e i rischi, direttamente o indirettamente conseguenti o connessi all'impegno di dare l'opera ultimata secondo contratto, salva espressa e contraria previsione contrattuale ed in particolare:

1. L'obbligo di sopralluogo nei termini previsti dal bando di gara. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, tenendo per altro conto che le opere verranno eseguite all'interno dell'opera civile realizzata da altra impresa, ivi compreso il carroponte di centrale. E' invece a carico dell'appaltatore, oltre che l'impianto elettrico definitivo di centrale, anche l'impianto elettrico provvisorio di centrale;
2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti ad assicurare, in rapporto all'entità delle opere, la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.;
3. I tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari per l'installazione delle opere. L'Impresa consegnerà alla D.L., prima dell'esecuzione delle opere, i relativi elaborati grafici e monografie in copia cartacea e su supporto informatico deciso dalla D.L.;
4. L'approntamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, tute di protezione del cantiere, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Fra le opere in argomento è compresa, altresì, un'adeguata illuminazione del cantiere;

5. Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti e di quant'altro necessario per garantire la sicurezza delle persone, dei veicoli e delle cose in genere, nonché la continuità del traffico nel rispetto, tra l'altro, del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e del Regolamento di esecuzione, nonché dei tipi previsti dalla circolare del Ministero LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984 per lavori eseguiti su autostrade e strade con analoghe caratteristiche, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
6. L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire la vita, l'incolumità e l'igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati e la riduzione al minimo del disturbo causato dai lavori. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo a quelle contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e s.m., restando sollevati da ogni responsabilità la Stazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
7. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
8. Il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi;
9. La pulizia giornaliera del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere, con lo smaltimento dei materiali di rifiuto;
10. Le pratiche - con i relativi oneri e rischi - presso Amministrazioni ed Enti (compreso Aziende Sanitarie Locali, Vigili del Fuoco) per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, occupazioni definitive e temporanee di suoli pubblici o privati, per opere di presidio, per operazioni inerenti ai pubblici e privati servizi interferenti, per attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Impresa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
11. La presenza in cantiere, a richiesta della D.L., di un tecnico qualificato per seguire l'andamento dei lavori e collaborare alla migliore riuscita degli stessi;
12. L'adatta mano d'opera, gli strumenti di misura e gli apparecchi per eseguire le prove preliminari e di collaudo;
13. Le assistenze, le prestazioni e le spese per i collaudi tecnici prescritti o richiesti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti, esclusi gli onorari spettanti ai collaudatori a tal fine designati dall'Amministrazione;
14. La cura e la spesa per verifiche o prove di collaudo, sia in corso d'opera, sia in sede di collaudo definitivo dopo l'ultimazione dei lavori. In particolare, ma a solo titolo

esemplificativo e non esaustivo l'Impresa si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le prove relativamente alle apparecchiature elettromeccaniche riportate nella parte tecnica del presente capitolato;

15. Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni; lo sgombero, l'accatastamento provvisorio e l'accumulo dei materiali e l'eventuale smaltimento di quelli non utilizzabili;
16. La custodia di eventuali opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Impresa, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;
17. L'autorizzazione al libero accesso al personale indicato dal Committente, alla D. L. ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro e nelle officine ove avviene la predisposizione delle opere elettromeccaniche;
18. L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte eventualmente incaricate dal Committente ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavori, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate;
19. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla D.L. e comunque non inferiori a n°20 per ogni stato di avanzamento, nel formato cartaceo 18 x 24 cm e digitale;
20. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. La fornitura all'Amministrazione, a lavori ultimati, di rilievo in formato digitale, su base fornita dall'Amministrazione, con l'ingombro delle opere realizzate e degli esatti tracciati e posizioni di tutte le opere, nonché i disegni as built dell'impianto elettrico e dell'automazione;
21. La fornitura di apposite targhette con le indicazioni necessarie per rendere facile e sicuro l'esercizio dell'impianto;
22. La fornitura di: schemi dei collegamenti elettrici ed idraulici delle apparecchiature installate, schede tecniche sui modi e criteri di imballaggio, montaggio e custodia dei sensori installati o comunque previsti, manuali per l'impiego e gestione dell'impianto e che comprendano anche le regole d'avviamento, uso e disinserimento di ognuna delle periferiche installate anche in relazione a possibili guasti che comportino l'inabilitazione di altre misure;
23. La fornitura dell'elenco dettagliato di tutti i macchinari, le apparecchiature, i collegamenti, accompagnandolo con disegni, diagrammi e cataloghi. Per ciascun componente la fornitura deve indicare: il costruttore, le caratteristiche ed i materiali impiegati; le dimensioni, i pesi, ecc.

24. L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori;
25. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo definitivo;
26. La fornitura dei manuali d'uso e manutenzione in due copie di tutto quanto installato;
27. Il ripristino di tutti i luoghi interessati dai lavori, dal cantiere e dagli accessi alle condizioni originarie;

L'Impresa dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente articolo ha tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori da eseguire. Qualora l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, questi saranno fatti d'Ufficio e l'Amministrazione si rinvierà delle spese sostenute sul corrispettivo. Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente ai prezzi di offerta;

ART. 48. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali di cui all'art. 112 del D.P.R. 554/1999 ed all'art. 8 del DM 145/2000;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
 - d. le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 11. PROVE E COLLAUDI

Per le prove e i collaudi in officina delle singole componenti dell'impianto si rimanda alla parte tecnica del capitolato. Per le prove di rendimento l'appaltatore dovrà descrivere dettagliatamente nella relazione tecnica di offerta come intende procedere, nel rispetto della norma UNI 10242, e in particolare se è dotato di tecnici propri per l'esecuzione delle prove o se intende affidarsi a ditta specializzata esterna, indicando in questo caso una lista di possibili nominativi.

Il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

CAPO 12. CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 49. ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il

contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 47 e l'appaltatore confermi le riserve, trovano applicazione i successivi commi 2, 3 e 4.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trento ed è esclusa la competenza arbitrale.

3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.

ART. 51. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia

stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. In deroga esplicita all'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, gli obblighi di cui al comma 5 sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell'appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.

ART. 52. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 7 della legge n. 123 del 2007.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di

servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione,

assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 13. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 53. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori (messa in esercizio e periodo di prova) e in seguito a richiesta scritta dell'impresa Appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

ART. 54. TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo attestante la regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

ART. 55. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche prima dell'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.